

N. [REDACTED]



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott.ssa Martina Flamini,
visto il ricorso ex 700 c.p.c. proposto da [REDACTED],
visti gli artt. 32 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.lgs. 150/2011,
rilevato che la parte ricorrente ha dedotto:

- che, dopo aver presentato istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'istanza di protezione internazionale aveva ottenuto un provvedimento di sospensione in data 10-11.7.2012;
- che, in data 6.7.2012, la Questura aveva eseguito il rimpatrio del ricorrente in Marocco deducendo che era decorso il termine di 15 giorni dalla proposizione del ricorso senza che tale atto fosse stato notificato e senza che fosse intervenuto il provvedimento di sospensione;
- che il 21.6.2012 il ricorrente aveva presentato nuova domanda di protezione, dichiarata inammissibile il 6.7.2012;
- che era onere della Cancelleria provvedere alla notifica alla Commissione Territoriale del ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 (con contestuale istanza di sospensione);
- che l'espulsione del ricorrente non poteva essere eseguita atteso che non era stato ancora emesso il provvedimento relativo all'istanza di sospensione, tempestivamente proposta dal ricorrente nel termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 25/2008;
- che sussisteva il requisito del *fumus boni iuris*, atteso che con provvedimento del 10.7.2012 il Giudice aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 18.6.2012 e il requisito del *periculum in mora* (con riferimento al rischio di persecuzioni e pene degradanti da parte delle autorità marocchine, mai contestato dalle Autorità Amministrative che avevano esaminato la posizione del richiedente, e all'impossibilità di esercitare il diritto di difesa);

considerato che all'udienza di discussione del ricorso il ricorrente ha insistito nell'istanza cautelare e che il Ministero dell'Interno non si è costituito, ritenuto, preliminarmente, che il procedimento in esame debba essere riqualificato come domanda di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. in ragione del fatto che nel procedimento in esame è stato già emesso un provvedimento di sospensione volto ad evitare l'espulsione del richiedente protezione internazionale (in data 10.7.2012)

nonché del fatto che, con l'istanza in esame, il [REDACTED] mira ad ottenere proprio l'esecuzione del provvedimento predetto;

considerato che l'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 25/2008, nella parte relativa alle istanze di sospensione proposta, unitamente all'opposizione ex art. 35 del D.Lgs. sopra citato, avverso una decisione di inammissibilità dell'istanza, non può che essere interpretato come volto a consentire la permanenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente protezione internazionale fino alla conclusione del sub procedimento di sospensione promosso dall'istante entro il termine di 15 giorni previsto dalla norma in esame;

ritenuto che la lettura sopra indicata, oltre ad essere pienamente conforme al dettato dell'art. 35 della Direttiva 2005/85/CE (nella parte in cui prevede che gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto ad un mezzo di impugnazione efficace, efficacia che verrebbe meno ove non si garantisse all'impugnante la possibilità di attendere l'esito della decisione relativa all'istanza dallo stesso proposta) sia anche l'unica conforme a Costituzione, con riferimento alla necessaria parità di trattamento tra coloro che, in seguito alla proposizione del ricorso ex art. 35 avverso un provvedimento di diniego emesso dalla Commissione, non possono essere espulsi fino alla definizione del giudizio di primo grado e coloro che, in seguito ad una pronuncia di inammissibilità sospesa (con provvedimento di accoglimento dell'istanza proposta dal richiedente) rischierebbero, in caso di interpretazione difforme, di essere espulsi in pendenza del procedimento di primo grado;

rilevato che, nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 32 D.Lgs. 25/2008 il [REDACTED] ha proposto ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 con contestuale istanza di sospensione (ricorso che spiega efficacia indipendentemente dalla notifica alla Commissione Territoriale, da eseguirsi a cura della Cancelleria e non del richiedente) e che, con provvedimento del 10.7.2012 il Tribunale di Milano ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale il 18.6.2012;

considerato che, pertanto, il ricorrente aveva diritto di permanere sul territorio nazionale sino alla definizione del giudizio di primo grado, proprio in ossequio al provvedimento di sospensione del 10.7.2012 al quale, in questa sede, si deve dare attuazione;

ritenuto, solo incidentalmente, che, come evidenziato già nel provvedimento della Commissione Territoriale del 29.5.2009, il ruolo di agente informativo al servizio del governo del Marocco nel periodo in cui tale stato agiva per affermare il proprio dominio sul territorio dell'ex Sahara Spagnolo potrebbe esporre il ricorrente ad una situazione di grave pericolo, accentuata, peraltro, da una situazione di minorata difesa dovuta alle condizioni di salute dello stesso (documentata dai certificati medici in atti);

considerato che, per dare attuazione, al citato provvedimento di sospensione l'Autorità Amministrativa dovrà emettere un titolo idoneo a consentire la permanenza del ricorrente sino alla definizione del giudizio di primo grado;



P.Q.M.

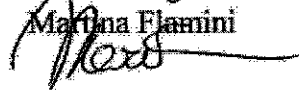
Dispone che l'Autorità Amministrativa adotti ogni provvedimento idoneo a garantire a [REDACTED] la presenza sul territorio nazionale italiano sino alla definizione del giudizio di primo grado.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 21 novembre 2012

Il Giudice designato

Martina Flamini



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 22 NOV. 2012

